



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1760** del 23/11/2016 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AEC/DEL/2016/00023

OGGETTO: L.R. 16 aprile 2015, n.24: "Codice del Commercio": articolo 3, comma 1, lettere h) e J): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo. Approvazione dello schema di regolamento.

L'anno 2016 addì 23 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente Michele Emiliano	Assessore Sebastiano Leo
V.Presidente Antonio Nunziante	
Assessore Loredana Capone	
Assessore Anna Maria Curcuruto	
Assessore Leonardo di Gioia	
Assessore Giovanni Giannini	
Assessore Salvatore Negro	
Assessore Raffaele Piemontese	
Assessore Domenico Santorsola	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24: "*Codice del Commercio*" la Regione Puglia si è dotata di uno strumento organico e articolato che disciplina la materia del commercio con particolare riferimento alla piccola, media e grande distribuzione, commercio su aree pubbliche, somministrazione degli alimenti e bevande, rivendite di giornali e riviste e impianti di carburante.

Il commercio, ai sensi del Titolo V della Costituzione, è competenza esclusiva delle Regioni, ma alla materia è, comunque, riconosciuto un carattere di trasversalità soprattutto in rapporto alla tutela della concorrenza prevista dall'art. 117, comma 2, lettera e), cost.; il Codice, pertanto, tiene conto anche della disciplina generale statale e comunitaria, in coerenza con le più recenti disposizioni in materia di trasparenza e semplificazione.

Per garantire la massima flessibilità e semplificazione, l'articolo 3 prevede che l'attuazione della legge avvenga con uno o più regolamenti attuativi adottati dalla Giunta regionale. La questione è stata oggetto di esame da parte dell'Osservatorio regionale del commercio, costituito con DPGR n. 671 del 30 dicembre 2015, di cui fanno parte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le associazioni sindacali dei lavoratori, i consumatori, l'ANCI e l'UPI. L'articolo 14 della legge, infatti, assegna all'Osservatorio regionale il compito di realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, valutare le problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi di trasformazione e di innovazione in atto. L'Osservatorio, secondo le finalità previste dalla l.r. 24/2015, fornisce le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio e monitora:

- a) il commercio in sede fissa e le rivendite di giornali e riviste;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) i pubblici esercizi;
- d) la rete distributiva dei carburanti.

Nella seduta del 28/01/2016 i componenti dell'Osservatorio hanno deciso di costituire gruppi di lavoro per definire le linee operative dei vari provvedimenti attuativi. I gruppi si sono riuniti in numerose riunioni, intensificando gli incontri anche con cadenza bisettimanale e hanno focalizzato l'attenzione su alcuni argomenti specifici:

- disciplina delle vendite straordinarie;
- commercio su aree pubbliche;
- programmazione rete di vendita.

La Sezione, i Dirigenti di Servizio e i funzionari interessati hanno partecipato a tutte le riunioni portando all'attenzione dei gruppi di lavoro anche le novità normative a livello nazionale che, nel frattempo, venivano discusse dai componenti del coordinamento tecnico interregionale.

Lo schema di regolamento che si propone tiene conto dei principi della Direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno, Direttiva Bolkestein, che ha dettato disposizioni per la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi. La Direttiva è stata recepita con il D. Lgs. n. 59/2010 che, tra l'altro, ha introdotto disposizioni inerenti i posteggi su aree pubbliche, equiparati alla nozione di "risorse naturali" di cui all'art. 16 del decreto. Sulla questione è intervenuta, in data 05/07/2012, l'Intesa della Conferenza Unificata che ha individuato i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi.

In materia di aree pubbliche la Regione è intervenuta con provvedimenti vari di recepimento dei documenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l'obiettivo di garantire l'attuazione uniforme in ambito nazionale dei contenuti dell'Intesa e per fornire un indirizzo unitario ai Comuni. In particolare:



- DGR n. 568/2013: Documento Unitario della Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013 per l'attuazione dell'Intesa;
- DGR n. 762/2016: Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa;
- DGR n. 1292/2016: Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche".

Lo schema di regolamento che si propone è composto da undici articoli che, nel rispetto dei principi sopra esposti, disciplina i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche e i criteri per lo spostamento o trasferimento dei mercati. Lo schema dà indicazioni ai Comuni anche con riferimento all'assegnazione dei posteggi liberi e quelli nelle fiere e mercati di nuova istituzione.

L'articolo 11, infine, dà attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera j), fissando le modalità attraverso le quali, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i comuni verificano la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale degli operatori su aree pubbliche.

Si precisa che l'articolo 3, comma 2, della legge 24/2015 prevede che tutti i regolamenti attuativi siano approvati dalla Giunta Regionale dopo aver "acquisito il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta regionale consumatori e utenti (CRCU), delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori". Tutte le suddette organizzazioni e associazioni sono presenti nella composizione dell'Osservatorio, tuttavia, in data 30/09/2016, lo schema è stato inviato al partenariato, all'ANCI e all'UPI con nota di Posta elettronica certificata, al fine di ottemperare alla disposizione di legge e per consentire di esprimere comunque un parere anche a coloro che non hanno preso parte ai gruppi di studio. Successivamente il gruppo di studio dell'Osservatorio, su richiesta di alcuni componenti, si è nuovamente riunito in data 20/10/2016 per un riesame dello schema e in data 24/10/2016 il testo è stato nuovamente trasmesso a tutto il partenariato.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di prendere atto dello schema di regolamento, allegato quale parte integrante, concernente "L.R. 16 aprile 2015, n. 24: "Codice del Commercio": Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h) e j): "Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche."

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.



L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile e dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

pm

- di ~~prendere atto del~~ *approvare lo* schema di regolamento regionale attuativo della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 e concernente "Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche", allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Segretario generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. n. 7/2004, come modificata dall'articolo 3 della l.r. 44/2014;
- di rinviare l'adozione definitiva del regolamento a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato articolo 44 della l.r. 7/2004, nonché dal regolamento interno per la "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale" approvato con DGR n. 2484 del 23/11/2010.

Il Segretario Generale
 della Giunta Regionale
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 Dott.a CARMELA MORETTI
Carmela Moretti

IL PRESIDENTE
 dott. MICHELE EMILIANO
Michele Emiliano

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario istruttore
 Angela Pallotta *Angela Pallotta*

La Dirigente della Sezione Attività Economiche e Consumatori
 Teresa Lisi *Teresa Lisi*

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, DPGR n. 443/2015 e n. 304/2016

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
 Prof. Ing Domenico Laforgia *Domenico Laforgia*

L'Assessore proponente
 Loredana Capone
Loredana Capone



Il Presente provvedimento è esecutivo
 Il Segretario della Giunta
 Dott.a CARMELA MORETTI
Carmela Moretti

REGOLAMENTO REGIONALE

L.r. 16 aprile 2015 n.24 "Codice del commercio": articolo 3, comma 1, lettere h) e J): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere h) e j) della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", d'ora innanzi, per brevità, citata nel testo come "legge".
2. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale, limitatamente al commercio su aree pubbliche, in attuazione di quanto previsto dal Titolo I, Capo III, e dal Titolo IV della legge.
3. Il presente regolamento tiene conto:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
 - del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013 per l'attuazione dell'Intesa;
 - del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'Intesa;
 - del Documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche".

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, incluso quello rilasciato o presentato in base alle normative delle altre regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo. L'esercizio dell'attività è consentito a condizione che durante l'attività di vendita l'operatore delegato sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.



4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
5. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica univoca da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Fino all'approvazione della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
6. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
7. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della legge, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni, per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b. posteggi isolati;
 - c. posteggi situati nei centri storici.
8. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme al ramo di azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento del ramo di azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge.
9. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della legge. Le presenze maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
10. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
11. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
12. Le procedure previste dal presente regolamento vengono espletate preferibilmente con modalità telematica.

Articolo 3

Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche

1. La programmazione del settore si espleta nel rispetto della vigente normativa in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.
2. La programmazione comunale di settore definisce i contenuti minimi previsti dall'articolo 12, comma 4, lettere d), e) ed f) della legge tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
 - b) assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei Comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
 - c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;



- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie.
3. Nell'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Comune:
- considera l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - localizza le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - I. un facile accesso ai consumatori;
 - II. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - III. il minimo disagio alla popolazione residente;
 - IV. la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - V. un riequilibrio dei flussi di domanda in presenza di aree congestionate.
4. La programmazione comunale non può contenere criteri legati a verifiche di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori concorrenti.
5. La programmazione comunale è periodicamente aggiornata e, se conforme ai principi di legge, continua ad applicarsi fino all'adozione di un nuovo documento. L'aggiornamento è obbligatorio se si verificano variazioni rispetto alla programmazione esistente.

Articolo 4

Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione comunale individua le fiere, i mercati e i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della legge ed in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge, il Comune, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge, adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
 - a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;



- f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della legge nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
 7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
 8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio, incluso quello riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge, è essere assegnato a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.
 9. Esclusivamente in caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della legge, assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti parametri:
 - a. anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
 - b. data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11;
 - d. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - e. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - f. stato di disoccupazione;
 - g. invalidità;
 - h. carico familiare.

Articolo 5

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La programmazione comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, disciplina la soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi, lo spostamento o trasferimento del mercato o della fiera.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Comune segnala alla Regione le motivazioni alla base dello spostamento, soppressione, trasferimento e le nuove disposizioni.
3. L'atto comunale che dispone lo spostamento o trasferimento temporaneo di un mercato in altra sede o del giorno lavorativo contiene le motivazioni, la durata, gli adempimenti che si intendono attuare per superare le criticità alla base dello spostamento o trasferimento e il crono-programma delle attività da porre in essere ai fini del ripristino della situazione preesistente.
4. Nel caso di spostamento o trasferimento del mercato, l'assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione nel mercato oggetto di spostamento o trasferimento avviene sulla base dei criteri di cui all'articolo 30, comma 4 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, senza



necessità di esperire le procedure del bando regionale. In tal caso per anzianità di presenza si intende quella acquisita nel posteggio del mercato oggetto dello spostamento o trasferimento.

- 5. Nel trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda per l'assegnazione dei posteggi liberi

- 1. I posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e posteggi sparsi sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall'articolo 30 della legge, nonché sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento.
- 2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune dove ha sede il posteggio sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.
- 3. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune.
- 4. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
- 5. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità.
- 6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
- 7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
- 8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
- 9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.

Articolo 7

Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A

- 1. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:



5.

- I. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
- II. anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
- b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
 - I. criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);
 - II. impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione:
 - 7 punti;
 - III. criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all'articolo 11:
 - 3 punti.
2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella programmazione come definiti all'articolo 4, comma 9.
3. Ai fini della selezione, dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa, al criterio della maggiore professionalità, di cui al punto 2 lett. a) del Documento Unitario Conferenza delle regioni e delle province autonome 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013, viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

Articolo 8

Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della legge e all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:

a) qualità dell'offerta: punti 5

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua;

b) tipologia di servizio fornito: punti 3

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);



11.

c) **presentazione di progetti innovativi: punti 2**

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

A parità di punteggio si applica i criteri di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 9

Spunta

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale ultimo dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a).
- 3) A tal fine il Comune tiene e aggiorna periodicamente un registro della spunta, preferibilmente in formato digitale, in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a. nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b. tipo e numero del titolo abilitativo con cui ha partecipato alla spunta;
 - c. rilevazione delle presenze.
- 4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.
- 5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolata dal 5.07.2012.
- 6) L'operatore che effettua l'operazione di spunta, e a cui spetta occupare il posto, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo comunale.

Articolo 10

Miglioria di posteggi

1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della legge, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio) in un mercato o in una fiera il comune può indire un bando per la miglìoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.
2. Gli operatori interessati a migliorare la collocazione del proprio posteggio presentano domanda scritta al comune, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando.
3. Alla miglìoria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della legge e dall'articolo 7 del presente regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dai comuni nella programmazione come definiti all'articolo 4, comma 9, ad eccezione della lettera f).
4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglìoria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della legge.



7

5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di migioria che quelle del bando di cui all'art. 30 della legge, il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 11

Verifica della regolarità contributiva e fiscale

1. La verifica della regolarità contributiva e fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j) della legge è effettuata da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune dove l'operatore ha avviato l'attività.
2. La verifica è effettuata dai comuni o, con le stesse modalità, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 3, comma 2, della legge.
3. L'attestazione di regolarità contributiva e fiscale è richiesta direttamente dall'operatore o da un suo delegato.
4. Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione l'operatore o suo delegato trasmettono:
 - a) ricevuta di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) ricevuta di pagamento F24 relativi ai versamenti INPS e INAIL riferite all'ultimo anno;
 - c) ricevuta del pagamento della TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) riferita all'ultimo anno.
5. La verifica è effettuata a titolo gratuito.

Il presente allegato è composto da nr. 8 pagine

La Dirigente di Sezione

Teresa Lisi





Allegato unico alla deliberazione
n. 1460 del 23-11-2016
composta da n 8 (otto) facciate

Il Segretario della G.R. *Dott.ssa CARMELA MORETTI*
Il Presidente *DOTT. MICHELE EMILIANI*

REGIONE PUGLIA
SECRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n°
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R.

Il Segretario Generale
Dott.ssa CARMELA MORETTI
Chibelli



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Presidenza alla IV Commissione
Data di 07/12/2016